

## Cos'è

Il computo consente, su domanda e senza oneri per il richiedente, di **valorizzare ai fini pensionistici periodi di lavoro prestati presso lo Stato e altri enti pubblici**, la cui contribuzione è stata versata all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o altre gestioni.

## A chi è rivolto

L'istituto del computo è proprio della normativa prevista per i **dipendenti dello Stato**, iscritti alla CTPS.

## Come funziona

L'articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede il computo dei servizi non di ruolo resi allo Stato con iscrizione all'AGO o a speciali fondi di previdenza.

L'articolo 12, d.p.r. 1092/1973 consente il computo dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato.

L'articolo 15, d.p.r. 1092/1973, invece, stabilisce che i servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni dello Stato in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda.

Per la valutazione si applicano, rispettivamente, l'articolo 11 oppure l'articolo 14 a seconda che detti periodi siano stati prestati con o senza iscrizione all'AGO.

La domanda di computo dei servizi ai sensi del DPR n. 1092/1973 può essere ritirata dal richiedente prima dell'emissione del relativo provvedimento di riconoscimento da parte dell'Istituto; ne consegue che la rinuncia ai periodi di servizio oggetto di computo, resi con iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria o ad altri fondi, è ammissibile fino a che l'Istituto non abbia adottato il formale provvedimento di computo.

## Domanda

### Quando fare domanda

La domanda di computo dei servizi può essere presentata in costanza di attività lavorativa ovvero **entro il termine perentorio di 90 giorni** dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda di computo deve essere presentata **almeno due anni prima** della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite (circolare ex Inpdap 11 giugno 2004, n. 38 e messaggio INPS 23 novembre 2015, n. 7101).

Dal 31 luglio 2010 la domanda di computo può essere presentata anche dall'iscritto assicurato, ossia il soggetto cessato dal servizio senza diritto a pensione.

### Come fare domanda

La domanda di computo dei servizi deve essere presentata **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può esser effettuata tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.